CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Comunicato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

Avviso per la designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Si comunica che il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, deve procedere alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Coloro che intendono presentare la propria candidatura, possono rivolgere domanda al Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), **entro il 31 luglio 2019.**
La candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere**:**
a) dati anagrafici completi e residenza;
b) titoli di studio;
c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
d) attività lavorative ed esperienze svolte;
e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.
Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235 e di cui all'articolo 7 della l.r. 31/2009 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle) di cui all'articolo 7 della l. r. 31/2009, istitutiva della figura del Garante.
L'istanza di candidatura può essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano (con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30), oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it o via fax al n. 011/5757446.
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).
Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il modello specifico per la presentazione della candidatura è allegato al presente comunicato. Il modello specifico è anche reperibile sul sito istituzionale del Consiglio regionale al seguente link https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine , cliccando sul comunicato di riferimento.
Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e n. 154/1981 recante "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*"; deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche

dell'età evolutiva e la famiglia;
c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.
Non sono eleggibili alla carica di Garante:
a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
Sono incompatibili con la carica di Garante:
a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale ai sensi del regolamento ue 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano) – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale